



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 17 del 28-06-2024

Oggetto:	Conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione del III Settore Tecnico dall'1 al 31 luglio 2024
-----------------	---

PREMESSO CHE:

- con la legge 16 giugno 1998, n. 191, comportante modifiche ed integrazioni alle leggi n. 59/97 e 127/97, sono state apportate alcune rilevanti innovazioni per il personale dipendente dagli Enti Locali ed in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. 29/93 e ss.mm.ii.;
 - il nuovo assetto dei poteri all'interno degli Enti Locali, dopo l'entrata in vigore dei predetti decreti delegati nonché delle leggi citate, è improntato ad una rigida separazione dei rispettivi ruoli: da una parte i compiti d'indirizzo e controllo, attribuiti agli Organi politici, dall'altra i poteri gestionali, propri dell'apparato burocratico;
 - l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 ribadisce la separazione delle competenze tra organo politico e organo gestionale;
 - la L.R. n. 23 del 7 settembre 1998, all'art. 2, comma 3, testualmente recita: "nell'ordinamento della Regione Siciliana dei Comuni, delle Province e degli Enti Locali Siciliani trovano immediata applicazione gli artt. 2, 3, 4, 5 comma 4, 6 (omissis) della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni";
 - l'art. 45 del D. Lgs. 80/98, e ss.mm.ii. stabilisce che le disposizioni legislative anteriori al 23.04.98 (entrata in vigore del D. Lgs.) che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti gestionali o amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;
 - l'art. 2, comma 13, della legge 191/98, recepito dall'art. 2 della L. R. n. 23/98, ha introdotto all'art. 51 della legge 142/90, recepita dalla L. R. 48/91, il comma 3 bis, ai sensi del quale nei comuni, privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al comma 3 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, prescindendo dalla qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
- DATO ATTO che questo Comune è privo di posizioni dirigenziali, per cui trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 51 della legge 142/90, come introdotto dal comma 13 dell'art. 2 della legge 191/98;
- VISTO l'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142, recepito dalla L. R. n. 48/91, come sostituito dall'art 6 della L. 127/97 e ss.mm.ii., prevede che ai dirigenti sono attribuiti compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente:
- o presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

- o responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- o stipulazione dei contratti;
- o gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, secondo le modalità delle deliberazioni riguardanti la gestione del bilancio;
- o gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- o i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni di concessioni edilizie;
- o tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;
- o le attestazioni, le certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- o gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

TENUTO CONTO che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL 2019-2021 del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;

VISTO l'art. 19, comma 1, del CCNL del Comparto Enti Locali del 16.11.2022 che stabilisce che "Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.";

RICHIAMATA la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice come regolata dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli da 16 a 21 del CCNL 16.11.2022, dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 04.06.2014 e ss.mm.ii., nonché dal Regolamento sull'assetto dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 2.11.2023;

CONSIDERATO che la struttura organizzativa del Comune di Ventimiglia di Sicilia si articola nei seguenti Settori:

- I Settore – Affari Generali ed Amministrativo;
- II Settore – Economico Finanziario
- III Settore – Ufficio Tecnico;

RITENUTO di non poter conferire l'incarico ad interim del III Settore Tecnico ai dipendenti dell'ente inquadrati nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione per la carenza delle specifiche competenze professionali necessarie e la mancanza di esperienza;

CONSIDERATO che a seguito di dimissioni dell'Ing. Maria Realmuto, con decorrenza dal giorno 01.01.2024, con propria Determinazione n. 33 del 29.12.2023, che si richiama integralmente, si è proceduto alla nomina provvisoria del nuovo Responsabile del III Settore – Ufficio Tecnico, Sig.ra Abinanti Giuseppina, dipendente a tempo parziale e indeterminato di questo Ente, Area degli Istruttori, profilo Istruttore Tecnico – Geometra, con decorrenza dal 02.01.2024 e fino al 31.01.2024;

CHE con propria Determinazione n. 3 del 29.01.2024 si è proceduto alla proroga della nomina fino al 29.02.2024;

CHE con propria Determinazione n. 5 dell'01.03.2024 si è proceduto alla proroga della nomina fino al 31.03.2024;

CHE con propria Determinazione n. 8 del 27.03.2024 si è proceduto alla proroga della nomina fino al 30.04.2024;

CHE con propria Determinazione n. 13 del 02.05.2024 si è proceduto alla proroga della nomina fino al 31.05.2024;

CHE con propria Determinazione n. 15 del 29.05.2024 si è proceduto alla proroga della nomina fino al 30.06.2024;

RITENUTO, che la stessa dipendente sia l'unica impiegata in servizio idonea ad assumere l'incarico tenuto conto delle caratteristiche, per professionalità, competenza, titolo di studio ed esperienza maturata nell'ente, necessarie all'esercizio dell'incarico di Responsabile del III Settore - Ufficio Tecnico;

RITENUTO, altresì, di dovere prorogare il suddetto incarico, fino al 31.07.2024, nelle more dell'esperimento delle procedure di reclutamento del personale programmate dall'Ente;

ACQUISITA la disponibilità della dipendente;

CONSIDERATO che l'art. 18 del CCNL 16.11.2022 dispone che gli incarichi in argomento possono essere conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni;

CONSIDERATO che l'art. 18 del CCNL 16.11. 2022 al comma 2 dispone che per il conferimento degli incarichi in argomento occorre tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del CCNL;

RICHIAMATI i commi 3 e 4 dell'art. 16 del CCNL 16.11.2022 i quali stabiliscono che "3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area di Funzionari e dell'Elevata Qualificazione ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area. 4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori e degli Operatori esperti";

CONSIDERATO che l'art. 18 del CCNL 16.11. 2022 al comma 2 dispone che per il conferimento degli incarichi in argomento occorre tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del CCNL;

CONSIDERATO che l'art. 19 del CCNL 16.11.2022, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, consente di conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purchè in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali laddove non siano in servizio dipendenti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste;

RICHIAMATO l'art. 4 sull'assetto dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), a tenore del quale "La titolarità dell'incarico di EQ viene attribuita con provvedimento scritto e motivato del Sindaco. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, nel caso in cui in un Settore siano presenti più dipendenti idonei a ricoprire la posizione, è necessario attenersi a criteri che tengano conto - rispetto alle funzioni e attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dell'esperienza acquisita nel settore oggetto dell'incarico, delle attitudini e delle capacità professionali acquisite, dei titoli di studio pertinenti all'oggetto dell'incarico e delle valutazioni ottenute dai dipendenti selezionabili";

RICHIAMATI gli indirizzi dottrinali, giurisprudenziali e ministeriali in materia di individuazione degli organi gestionali, in assenza di figure dirigenziali;

DATO ATTO che al personale titolare di un incarico di EQ è corrisposto un trattamento economico accessorio costituito dalla retribuzione di posizione e, previa valutazione annuale positiva dei risultati dell'attività svolta, dalla retribuzione di risultato;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 25.11.2023, è stata approvata la proposta di graduazione e pesatura delle n. 3 posizioni di lavoro che sono oggetto di conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione, formulata dal Nucleo di Valutazione come da Verbale n. 3 del 10.11.2023;

EVIDENZIATO che il dipendente incaricato con il presente provvedimento è tenuto a svolgere le funzioni e le attività di cui alla normativa vigente, allo Statuto, al regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché le attività di cui all'art. 107 del D. Lgs. n.

267/2000 e conseguire gli obiettivi previsti dal PEG, dal Piano delle Performance e di tutti gli atti di programmazione e di indirizzo dell'Ente;
RITENUTO, altresì, con il presente atto, di dover prorogare la nomina del Dott. Salvatore Cali, in qualità di sostituto del Responsabile di Settore in caso di assenza temporanea dello stesso con diritto alla conservazione del posto;
VERIFICATO che l'art. 16, comma 4, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi riserva al Sindaco la competenza a nominare i soggetti vicari chiamati ad emanare atti di natura dirigenziale;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 VISTA la legge regionale n. 23/98; VISTA la legge regionale n. 48/91; VISTA la L. R. 30/2000;
VISTI gli artt. 107 e 109, c.2 T.U.E.L, come introdotti nell'O.R.EE.LL. in Sicilia
VISTO il C.C.N.L. di comparto enti locali del 16.11.2022;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
VISTA approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
ATTESA la propria competenza;

DETERMINA

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di assegnare, nelle more dell'esperimento delle procedure di reclutamento del personale programmate dall'ente, le funzioni dirigenziali e conseguentemente di nominare Responsabile del III Settore – Ufficio Tecnico, alla dipendente a tempo parziale e indeterminato di questo Ente, Area degli Istruttori, Sig.ra Abinanti Giuseppina, con decorrenza dall' 01.07.2024 e fino al 31.07.2024, dando atto che alla stessa, al contempo, è conferito l'incarico di Elevata Qualificazione con assunzione diretta di elevata responsabilità, di prodotto e di risultato;
- 3) di nominare sostituto con funzioni dirigenziali del Responsabile del III Settore - Ufficio Tecnico, il Dott. Cali Salvatore con il quale dovranno essere concordate le ferie, i permessi e le aspettative;
- 4) di stabilire che, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 17 del CCNL 16.11.2022, per l'incarico conferito deve essere riconosciuto al Responsabile il trattamento economico accessorio composto da:
 - retribuzione di posizione, su base annua, 13° mensilità inclusa, nella misura stabilita, a seguito della pesatura e graduazione proposta dal nucleo di valutazione, dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 107 del 25.11.2023, in applicazione del Regolamento sull'assetto dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione (EQ)
 - retribuzione di risultato, che sarà assegnata a seguito di positiva valutazione dei risultati raggiunti secondo il Sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Ente, previa adozione del piano della performance e dell'attribuzione degli obiettivi;
- 5) di stabilire che in caso di superamento delle risorse disponibili e/o ammissibili la retribuzione di posizione è soggetta a riduzione proporzionale al fine di conseguire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di salario accessorio, assicurando comunque il valore minimo contrattualmente previsto;
- 6) di dare atto che tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, fatti salvi i compensi espressamente consentiti dall'art. 20 del CCNL 16.11.2022;
- 7) di attribuire al Responsabile di Settore nominato la responsabilità in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati di tutte le competenze di massima ricompresi nel Settore di competenza;

8) di stabilire che il predetto Responsabile diriga, coordini e controlli l'attività dei servizi che da lui dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

9) di attribuire al sunnominato Responsabili di Settore tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, mediante l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi inclusi quelli che impegnano la P.A. verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo, di cui all'art. 1 lett. h) della L. R. n. 48/91, come modificato dall'art. 2 della L. R. n. 23/98, e dalle altre leggi vigenti;

10) di dare atto che l'incarico può essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale;

11) di comunicare il presente provvedimento alla Sig.ra Abinanti Giuseppina, al Dott. Cali Salvatore, al Responsabile del Personale, al Segretario Comunale, agli Assessori e al nucleo di valutazione;

12) di dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità che, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

13) di dare atto, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e ss.mm.ii., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera b), e 21 della L. 1034/1971 e ss.mm.ii. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

b) straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia reso noto mediante:
- la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- la pubblicazione sulla pertinente sezione del sito Amministrazione Trasparente del Comune di Ventimiglia di Sicilia.

IL SINDACO

f.to Girolamo Anzalone

firmato digitalmente
